

N. 00644/2015 REG.PROV.COLL.  
N. 00591/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso, numero di registro generale 591 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

A. S. P. A. T. – Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale, Civitas s. r. l., A. R. A. R. R. I. S., Fondazione Opera Giovanile Don Donato Ippolito Onlus, I. R. F. R. I. s. r. l., Centro Juventus Vibonati s. r. l., Istituto Juventus s. r. l., C. T. A. s. r. l., C. G. M. “S. Luca” s. r. l., ISES Soc. Coop., Gabinetto Fisioterapico TE. RI. s. r. l., TIVAN s. r. l., ORTO KINESIS s. r. l., MEDICAL R, Centro FKT Cilento s. r. l., Centro di Riabilitazione Motoria s. r. l., ME. DI. CA. SUD s. r. l., IPHRA s. r. l., Centro Juventus Sarno s. r. l., Centro di Riabilitazione LARS s. r. l., A. R. S. P. R. I. S. s. r. l., CE. FI. SA. s. r. l., “DIAGNOSTI” 80, A. T. C. D. S. s. r. l., SALUS s. r. l., KIROCENTER s. r. l., Ambulatorio Diagnostico per Immagini di A. Fenza & C. s. a. s., Centro Medico di Fisiokinesiterapia s. r. l., Diagnostica Medica di Costanzo s. r. l., Studio di Radiodiagnostica e

Terapia Fisica s. r. l., Diagnostica Radiologica B. Staccioli, Studio di Diagnostica per Immagini e Terapia Fisica di Dell'Angelo Maria & C. s. a. s., C. R. T. F. s. r. l., Check Up s. r. l., MPS Medicina Prevenzione Salute s. r. l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio eletto, in Salerno, alla via F. Manzo, 53, presso l'Avv. Gianluigi Cassandra;

*contro*

Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Gaetano Paolino e Walter Maria Ramunni, con domicilio eletto, in Salerno, alla piazza Sant'Agostino, 29;

*nei confronti di*

Medicasa Italia s. p. a., in proprio e in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo d'impresе costituito con la società Magaldi Life s. r. l., rappresentata e difesa dagli Avv. Filippo Brunetti e Francesco Scanzano, con domicilio eletto, in Salerno, al Corso Garibaldi, 181, presso l'Avv. Giuseppe Vitolo;

*per l'annullamento*

(atto introduttivo del giudizio)

- del bando di gara, di cui alla deliberazione del Direttore Generale dell'A. S. L. Salerno, n. 997 del 10.12.2013, avente ad oggetto "Procedura di gara per l'affidamento triennale del servizio di <Affidamento delle prestazioni infermieristiche, riabilitative e di aiuto infermieristico e sanitario per il servizio delle Cure Domiciliari per l'ASL Salerno>. Approvazione atti di indizione procedura di gara", per l'importo complessivo di € 13.173.810,00;
- del capitolato speciale di appalto, allegato alla deliberazione n.

997/2013, che pone quale oggetto di gara “prestazioni sanitarie di tipo infermieristico, riabilitativo, di aiuto infermieristico e specialistico, connesse al servizio di Cure Domiciliari”;

- di tutti gli atti del procedimento di gara collegati, ancorché sconosciuti ai ricorrenti, compresi gli allegati alla deliberazione n. 997/2013 (lettera d’invito, elenco degli operatori economici da invitare, avviso di gara da pubblicare sul sito informatico aziendale) e di tutti i verbali di gara;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, comunque denominati, ancorché sconosciuti ai ricorrenti, lesivi dell’interesse dei medesimi, compresi tutti gli atti istruttori;

nonché per la declaratoria

di nullità e/o invalidità e/o inefficacia dell’eventuale contratto, stipulato dall’A. S. L. Salerno, nelle more della decisione della presente impugnativa;

nonché, in via subordinata, avverso e per l’annullamento, in parte qua,

- del bando di gara, di cui alla deliberazione del Direttore Generale dell’A. S. L. Salerno, n. 997 del 10.12.2013, affissa all’Albo Pretorio Aziendale, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del d. l.vo 267/2000, in data 13.12.2013, fino al 28.12.2013, avente ad oggetto: “Procedura di gara per l’affidamento triennale del servizio di <Affidamento delle prestazioni infermieristiche, riabilitative e di aiuto infermieristico e sanitario per il servizio delle Cure Domiciliari per l’ASL Salerno>. Approvazione atti di indizione procedura di gara”, per l’importo complessivo di € 13.173.810,00, nella parte in cui prevede l’affidamento mediante procedura di gara di prestazioni riabilitative, sanitarie e socio – sanitarie;

- del capitolato speciale di appalto, allegato alla deliberazione n.

997/2013, che pone quale oggetto “prestazioni sanitarie di tipo infermieristico, riabilitativo, di aiuto infermieristico e specialistico, connesse al servizio di Cure Domiciliari”, nella parte in cui prevede l'affidamento mediante procedura di gara di prestazioni riabilitative, sanitarie e socio – sanitarie;

- di tutti gli atti del procedimento di gara collegati, ancorché sconosciuti ai ricorrenti, compresi gli allegati alla deliberazione n. 997/2013 (lettera d'invito, elenco degli operatori economici da invitare, avviso di gara da pubblicare sul sito informatico aziendale) e tutti i verbali di gara, nella parte in cui prevedono l'affidamento mediante procedura di gara di prestazioni riabilitative, sanitarie e socio – sanitarie;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, comunque denominati, ancorché sconosciuti ai ricorrenti, lesivi dell'interesse dei medesimi, compresi tutti gli atti istruttori;

e per la declaratoria

di nullità e/o invalidità e/o inefficacia dell'eventuale contratto, stipulato dall'A. S. L. Salerno, nelle more della decisione della presente impugnativa, nella parte in cui prevede l'affidamento mediante procedura di gara di prestazioni riabilitative, sanitarie e socio – sanitarie;

(atto di motivi aggiunti)

per l'annullamento degli atti, impugnati con il ricorso introduttivo, e inoltre:

- della deliberazione del D. G. dell'ASL Salerno n. 788 del 5.08.2014, mai notificata, affissa all'Albo Pretorio dell'Azienda, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d. l.vo 267/2000, in data 6.08.2014, recante l'aggiudicazione della gara per l'affidamento triennale del servizio di

“Affidamento delle prestazioni infermieristiche, riabilitative e di aiuto infermieristico e sanitario per il servizio delle Cure Domiciliari per l’ASL Salerno”;

- di tutti i verbali delle operazioni di gara, tra i quali i verbali, richiamati nella deliberazione del D. G. n. 788/2014, dell’11.02.2014, del 12.02.2014, del 29.07.2014 e dell’1.08.2014;

- di tutti gli atti del procedimento di gara, allegati alla deliberazione n. 788/2014, compresa l’offerta del R. T. I. aggiudicatario;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque denominati e ancorché sconosciuti ai ricorrenti, lesivi dell’interesse dei medesimi, compresi gli atti istruttori;

e per la declaratoria

di nullità e/o invalidità e/o inefficacia del contratto, stipulato dall’ASL Salerno con il R. T. I. aggiudicatario,

nonché, in via subordinata, avverso e per l’annullamento, “in parte qua”

della deliberazione del D. G. dell’ASL Salerno n. 788/2014, “nella parte in cui ha affidato, mediante procedura di gara, prestazioni riabilitative, sanitarie e socio – sanitarie”;

di tutti i verbali delle operazioni di gara, tra i quali i verbali, richiamati nella deliberazione del D.G. n. 788/2014, dell’11.02.2014, del 12.02.2014, del 29.07.2014 e dell’1.08.2014, “nella parte in cui hanno affidato, mediante procedura di gara, prestazioni riabilitative, sanitarie e socio – sanitarie”;

di tutti gli atti del procedimento di gara, allegati alla deliberazione n. 788/2014, compresa l’offerta del R. T. I. aggiudicatario, “nella parte in cui hanno affidato, mediante procedura di gara, prestazioni riabilitative, sanitarie e socio – sanitarie”;

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque denominati e ancorché sconosciuti ai ricorrenti, lesivi dell'interesse dei medesimi, compresi gli atti istruttori;

e per la declaratoria

di nullità c/o invalidità e/o inefficacia del contratto, stipulato dall'ASL Salerno, nella parte in cui affida al R. T. I. aggiudicatario prestazioni riabilitative, sanitarie e socio – sanitarie”;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'A. S. L. Salerno e della Medicasa Italia s. p. a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2015, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Letto l'art. 35 c. p. a.;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

#### FATTO

Con l'atto introduttivo del giudizio le ricorrenti, premesso che con ricorso straordinario al P. d. R., proposto dall'ASPAT avverso il decreto n. 64 del 26.09.2011, adottato dal Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania, erano stati tra l'altro contestati il punto 3.8 del decreto, nella parte in cui eliminava dal nomenclatore una serie di prestazioni, non più considerate rispondenti ai nuovi criteri di prestazione ed erogazione, ivi disciplinati e il punto 3.12 dello stesso decreto, nella parte in cui prevedeva che le prestazioni riabilitative, volte a soddisfare

un bisogno sanitario semplice, sarebbero state garantite nell'ambito di una più ampia offerta di cure domiciliari, sotto il profilo che tali prescrizioni ammettevano la possibilità di erogare servizi sanitari pubblici a soggetti, privi d'ogni forma d'accreditamento, nonché premesso che detto ricorso straordinario al P. d. R. era stato respinto con decreto del 30.12.2013, sulla scorta dell'allegato parere del C. di S., Sez. II, affare n. 412/2013, ma che in motivazione il C. di S. aveva ritenuto priva di fondamento la censura, secondo cui il DCA n. 64/2011 consentiva ai soggetti privati d'erogare prestazioni sanitarie, al di fuori dello schema dell'accreditamento, perché "in nessun punto il decreto in questione apre alla possibilità per strutture non accreditate di svolgere attività da erogarsi nei limiti, con le forme e con le garanzie previste dal Sistema Sanitario regionale", nonché premesso che l'esito del ricorso straordinario di cui sopra era stato notificato in data 28.01.2014 anche all'A. S. L. Salerno, unitamente a una diffida dell'ASPAT ad astenersi dall'indire e, ove già indette, ad annullare gare, afferenti a prestazioni sanitarie e/o socio – sanitarie, in quanto erogabili esclusivamente da strutture (anche cooperative) operanti nell'ambito del sistema previsto dal d. l.vo n. 502/1992, come modificato e integrato, e cioè in regime di convenzionamento o di accreditamento; nonché premesso che le ricorrenti medesime, di cui l'ASPAT costituiva ente esponenziale, operavano tutte, in regime d'accreditamento, nel territorio dell'A. S. L. Salerno, nelle macro aree della riabilitazione e della specialistica ambulatoriale, e che, con deliberazione del D. G., n. 997 del 10.12.2013, la predetta A. S. L. aveva indetto la procedura di gara in epigrafe, mediante il sistema della procedura, ex art. 27 del d. l.vo 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e con invito

esteso a cinque operatori economici operanti nel settore multiservizi, ferma restando la possibilità di partecipare per altri operatori economici interessati, nonché premessi cenni circa la ripartizione dei relativi costi sul bilancio di previsione 2014 dell'A. S. L. Salerno e circa le prestazioni previste nel capitolato speciale d'appalto, connesse al servizio di cure domiciliari, collocate nel settore dell'assistenza distrettuale, per le cui modalità di funzionamento erano richiamate la D. G. R. C. n. 41 del 14.02.2011, come integrata e modificata dalla D. G. R. C. n. 625 del 15.11.2011, recepita dall'A. S. L. Salerno con deliberazione n. 396 dell'11.06.2012, e i piani operativi per le cure domiciliari e palliative, approvati con deliberazione dell'A. S. L. Salerno n. 396 dell'11.06.2012, nonché premessi cenni al numero di prestazioni da erogarsi e al profilo professionale degli operatori che avrebbero dovuto svolgerle, appartenenti alle categorie degli psicologi, degli infermieri professionali, del fisioterapista, del logopedista, dell'operatore socio – sanitario e del medico specialista, nonché premessi cenni circa la durata – in termini d'accesso presso il domicilio dei pazienti – degli interventi di ciascuna delle figure professionali di cui sopra, le ricorrenti insorgevano avverso il bando di gara in oggetto, in quanto a loro dire introduceva una forma di concorrenza illegittima, perché aperta a soggetti, privi dei requisiti di legge (accreditamento) richiesti per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio – sanitarie, ad elevata integrazione sanitaria, oggetto della gara medesima, articolando le seguenti censure:

1) Violazione art. 97 Cost., d. l.vo 502/92 e d. l.vo 229/99 (artt. 8 bis e ss.), art. 6, comma 6, l. 724/94, d. P. R. 14.01.1997, delle delibere G. R. Campania n. 377/98 e 7301/01, DD. CC. AA. n. 41/2001 e 64/2001, della comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C

179/02, del principio “lex specialis derogat legi generali”, D. P. C. M. 29.11.2001; Eccesso di potere per errata motivazione, difetto d’istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, arbitrarietà ed incompetenza: premesso che l’A. S. L. Salerno aveva affermato, nella delibera gravata, che il servizio da affidarsi rientrava nell’ambito dei servizi di cui all’allegato II B del d. l.vo 163/2006, categoria n. 25 (“Servizi Sanitari e Sociali”), con conseguente applicazione solo delle disposizioni del codice degli appalti di cui agli artt. 65, 68 e 225 (ex art. 20 comma 1 d. l.vo 163/2006), ovvero rientrava in un ambito comprendente tutte le prestazioni sanitarie, socio – sanitarie e assistenziali, , in tal modo recependo la direttiva comunitaria 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE, le ricorrenti eccepivano che l’ordinamento italiano prevede una disciplina speciale per l’esercizio delle attività sanitarie e socio – sanitarie, riconosciuta dal Trattato CE che prevede aree di competenza riservata (tra cui l’organizzazione dei propri servizi sanitari e di assistenza sociale), la quale disciplina – iniziata con il sistema della l. 833/78, fondato sul sistema dell’esclusività dell’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte delle strutture pubbliche – era poi confluita, con la riforma del 1992, nel sistema dell’accreditamento, con la conseguenziale introduzione di un regime di concorrenza amministrata tra strutture pubbliche e private, basata su due presupposti, l’autorizzazione e l’accreditamento, sistema recepito nella Regione Campania a partire dalle delibere di G. R. 377/98 e 7301/01, e, per le specifiche prestazioni de quibus, dai Decreti Commissariali n. 41/2011 e 64/2011; e che la conformità del sistema italiano dell’accreditamento ai principi comunitari della trasparenza, dell’obiettività e della proporzionalità era desumibile proprio dalle fonti normative comunitarie (Comunicazione

interpretativa della C. E., 2006/C 179/02, relativa tra gli altri agli appalti di servizi di cui all'Allegato II B, prevedente la possibilità di applicazione di sistemi di qualificazione, e il sistema dell'accREDITamento era null'altro che un sistema di qualificazione "trasparente e pubblicizzato"); le ricorrenti, stabilito dunque che il sistema dell'accREDITamento è conforme ai principi comunitari, sostenevano che tale sistema esaurirebbe le modalità di affidamento dei servizi socio – sanitari agli erogatori privati, avendo il legislatore comunitario e nazionale ritenuto sussistere "stringenti ragioni che giustificano la sottrazione dei servizi sanitari alle forze del libero mercato" (sul lato della domanda: programmazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria ed elaborazione di protocolli diagnostici e terapeutici, nonché predeterminazione delle tariffe; sul lato dell'offerta: fissazione e verifica di standards qualitativi minimi, regime di accREDITamento delle strutture sanitarie private, liquidazione delle spese basata sulle remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate); opinavano pertanto le ricorrenti che l'accREDITamento istituzionale fosse l'unico canale, attraverso cui gli erogatori privati possono esercitare attività sanitarie per conto del S. S. N., rivestendo carattere residuale la possibilità, riconosciuta alle A. S. L., d'attivare forme di partnerariato pubblico – privato, per l'esercizio di compiti strumentali allo svolgimento di prestazioni sanitarie, subordinata alla conformità alle linee del programma di sperimentazione gestionale, approvato dalla competente amministrazione sanitaria, condizione non ricorrente nella specie; in conclusione, le ricorrenti ritenevano che le AA. SS. LL. non potessero appaltare i servizi socio – sanitari, tanto più se rientranti nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, i quali dovevano ritenersi riservati alle strutture pubbliche o a quelle accREDITate (erano citati

taluni precedenti giurisprudenziali); le ricorrenti evidenziavano quindi come nel bando impugnato fossero state poste a gara prestazioni infermieristiche, riabilitative e di aiuto infermieristico e sanitarie per il servizio delle cure domiciliari, vale a dire cure sanitarie e socio – sanitarie integrate, che si distinguevano dalle forme di assistenza domiciliare di carattere socio – assistenziale e tutelare, ed elencavano, in dettaglio, i profili entro cui si collocavano le predette cure domiciliari, risultando, a loro avviso, evidente come si trattasse di prestazioni sanitarie o socio – sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, “assolutamente speculari rispetto a quelle erogabili dalla strutture sanitarie accreditate, come le ricorrenti, sulla base dei contratti ex art. 8 quinquies del d. l.vo 502/1992”, nonché finanziate dal Fondo Sanitario Regionale, che copre i LEA, da erogarsi in relazione al fabbisogno sanitario stimato in un totale di 214.735 prestazioni, svolte da figure professionali del genere di quelle, sopra elencate; del resto, anche le prestazioni di natura riabilitativa non potevano, a loro avviso, essere affidate a soggetti erogatori privati, che non siano accreditati, con la conclusione dell’illegittimità della previsione dell’affidamento di siffatti servizi a soggetti, privi di tale indispensabile presupposto;

2) Violazione artt. 8 bis e ss. d. l.vo 502/92 e d. l.vo 229/99; Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, carenza d’istruttoria, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà; Incompetenza: apparivano illegittime e arbitrarie, secondo le ricorrenti, sia la determinazione del fabbisogno delle prestazioni da assicurare, nel numero di 214.375, basato su dati, relativi ad una sola zona del territorio dell’A. S. L. Salerno (zona Salerno sud, ex A. S. L. Salerno 3), sia la scelta d’affidare il servizio de quo ad un unico operatore economico, “per lo più verosimilmente non radicato sul

territorio salernitano”;

3) Violazione artt. 8 bis e ss. d. l.vo 502/92 e d. l.vo 229/99; dell’art. 32, comma 8, della l. 449/97, dell’art. 12, comma 3, del d. l.vo 502/1992 e dell’art. 39 del d. l.vo 446/97; Eccesso di potere per errata motivazione e travisamento dei presupposti in fatto e in diritto: il sistema sanitario nazionale era condizionato a una rigida pianificazione finanziaria circa livelli e quantità delle prestazioni sanitarie; nell’esercizio della propria funzione programmatica, le Regioni individuano preventivamente, per ciascuna istituzione pubblica e privata, i limiti massimi annuali di spesa, sostenibili con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle spese da erogare; in tali condizioni, non si comprendeva, secondo le ricorrenti, “come la A. S. L. Salerno possa ipotizzare che l’erogazione del servizio appaltato avvenga in deroga al sistema di remunerazione prestabilito dalla Regione (...) poiché dal confronto tra il citato decreto commissariale n. 1 del 7.01.2013 emerge che il bando impugnato prevede una tariffazione decisamente maggiorata” (seguiva la specifica dei costi, per singola prestazione, a base d’asta);

4) Violazione artt. 8 bis e ss. d. l.vo 502/92; Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, carenza d’istruttoria, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà: premesso che la disposizione legislativa richiamata prevedeva, tra l’altro, che le Regioni e le A. S. L. definivano accordi con le strutture private, indicanti i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale, e quindi “una verifica preliminare piena e completa dell’adeguatezza delle prestazioni sanitarie”, le ricorrenti lamentavano che in assenza di detta verifica (come nella specie) si

sarebbe attuato un meccanismo che violava i principi stabiliti dalla legge statale, e comprometteva il mercato sanitario, perché non realizzava “quel dato comparativo necessario a selezionare le strutture di qualità”;

5) Violazione art. 81 Cost.; del principio di economicità e dell’obbligo di copertura finanziaria; dell’art. 97 Cost.; Eccesso di potere per carenza d’istruttoria, illogicità manifesta ed irragionevolezza: mancava, secondo le ricorrenti, “l’indicazione di riferimenti precisi ed effettivi circa la finanziabilità dell’appalto nel lungo periodo”, in violazione dell’obbligo della copertura finanziaria, ex art. 81 Cost., come interpretato dalla Consulta; inoltre nel 2013 ai centri di riabilitazione accreditati, operanti nel territorio dell’A. S. L. Salerno, era stato attribuito circa un milione di euro in meno, rispetto ai tetti di spesa fissati nell’anno precedenti; ne derivava che l’A. S. L., “anziché utilizzare le quote inutilizzate sul FSR vincolato (destinato ai LEA) (...) in maniera del tutto illogico e irrazionale (aveva deciso) di prosciugare ulteriormente la propria quota di Fondo Sanitario Regionale 2013, sottraendovi impropriamente € 2.595.331,00 (...) per finanziare il primo anno dell’appalto”.

In via subordinata le ricorrenti, per l’ipotesi che il Tribunale non ritenesse non appaltabili tutte le prestazioni poste in gara, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui prevedevano l’affidamento, mediante procedura di gara, di prestazioni riabilitative, sanitarie e socio – sanitarie.

Si costituiva in giudizio, con memoria di stile, l’A. S. L. Salerno.

Seguiva il deposito, nell’interesse delle ricorrenti, di scritto difensivo in cui le censure sollevate in ricorso erano ribadite, alla luce del nuovo Regolamento di attuazione della l. r. 23.10.2007, n. 11, approvato con

D. G. R. C. n. 256 del 26 luglio 2013 (il cui art. 2, co. 1, lett. e), definiva l'accreditamento come il provvedimento che abilita all'esercizio dei servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico della pubblica amministrazione, "sicché i costi dei servizi effettuati da soggetti non accreditati non possono essere posti a carico della p. a.).

Ne risultava confermato "che, contrariamente a quanto stabilito con il bando impugnato, l'erogazione dei servizi del sistema integrato a carico della P. A. deve essere riservata ai soli soggetti appositamente accreditati, tra i quali rientrano automaticamente i titolari – come i ricorrenti – di strutture socio – sanitarie in possesso di accreditamento, ai sensi del regolamento regionale 22 giugno 2007, n. 1, che forniscono le prestazioni di cui all'allegato 1C Area Integrazione Sociosanitaria del D. P. C. M. 29 novembre 2001".

Seguiva la produzione di memoria difensiva per l'A. S. L. Salerno, che preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione al ricorso, proposto collettivamente dall'ASPAT (Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale) e da 34 strutture private provvisoriamente accreditate; l'ASPAT, a norma di Statuto, è una "associazione apartitica ed aconfessionale senza scopo di lucro tra Centri operanti nel settore socio – sanitario che erogano prestazioni e servizi in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale" (cfr. art. 1 Statuto); e la giurisprudenza aveva precisato che tali associazioni private non riconosciute sono "figure organizzative libere e non assoggettate a vigilanza, verifiche o controlli pubblici, in specie sulla democraticità dell'ordinamento interno. Hanno dunque carattere plurale e sono ad adesione eventuale, ma non sono enti esponenziali della categoria e dunque non possono essere considerati come portatori, ciascuno, di un proprio compito generale di difesa, anche in giudizio, dell'interesse

dell'intera categoria unitariamente considerata. Segue che la riunione in associazione ai fini di tutela generale di un determinato gruppo sociale o categoria non è suscettibile di conferire alle formazioni così costituite una legittimazione straordinaria a ricorrere in luogo e nell'interesse dei consociati, salvo i casi in cui specifiche disposizioni di legge o di regolamento assegnino all'associazione una posizione partecipativa ad un determinato procedimento, o il diritto ad interloquire su scelte che coinvolgano nel complesso la categoria rappresentata"; inoltre l'interesse collettivo dell'associazione "deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati", che nella specie doveva necessariamente individuarsi nel ristretto gruppo delle strutture private provvisoriamente accreditate che svolgono attività di riabilitazione e fisioterapia, cui si contrapponeva la differenziata posizione di numerosi altri operatori del settore. Sempre in tema di carenza di legittimazione alla proposizione del ricorso, l'A. S. L. osservava che il gravame in oggetto era stato proposto anche da trentaquattro centri privati, provvisoriamente accreditati per differenti branche e discipline, strutture eroganti, al loro interno, servizi sanitari e sociosanitari, in regime ambulatoriale, di ricovero, semiresidenzialità e residenzialità; e la giurisprudenza aveva precisato che il ricorso collettivo è ammissibile solo allorquando l'interesse fatto valere sia comune e le posizioni siano assolutamente paritetiche, ovvero allorquando non ci sia possibilità di conflitto, nemmeno potenziale, tra le posizioni dei ricorrenti, condizione che non ricorreva nella specie, posto che i centri ricorrenti, provvisoriamente accreditati per attività non identiche, non risultavano essere in posizione paritetica, anzi alcuni di essi non erano nemmeno accreditati per svolgere prestazioni di terapia fisica e riabilitazione;

eccepiva, ancora l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto introduttivo del giudizio, poiché il bando di gara è immediatamente impugnabile, in maniera autonoma, allorquando impedisca la partecipazione a gara per il ricorrente, che vede preclusa la possibilità di concorrere e, nell'eventualità, di ottenere l'aggiudicazione. Ma, nella specie, nessuna delle strutture accreditate ricorrenti aveva presentato domanda di partecipazione, con conseguente inammissibilità del ricorso. Seguiva l'esposizione delle ragioni, per le quali il ricorso era, in ogni caso, da ritenersi infondato, per le quali si rinvia, per ovvie ragioni di sinteticità, alla lettura della memoria in questione.

Seguiva il deposito di documentazione, nell'interesse dell'A. S. L. Salerno.

Con ordinanza, resa all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 3.04.2014, la Sezione respingeva la domanda cautelare, articolata in ricorso, con la seguente motivazione: "Ritenuto recessivo il pregiudizio grave e irreparabile paventato dai ricorrenti che agiscono in sede giurisdizionale a fini demolitori degli atti gravati, dovendosi ritenere prevalente l'interesse al raggiungimento degli obiettivi prioritari assegnati alle ASL dalla Regione Campania; Considerato, altresì, che le questioni dedotte necessitano di essere definite nella più appropriata sede di merito, ivi comprese le pregiudiziali eccezioni in ordine alla legittimazione dei ricorrenti, anche con riferimento alla mancata partecipazione al procedimento ad evidenza pubblica".

Seguiva il deposito, da parte della difesa delle ricorrenti, dell'ordinanza del C. di S. – Sez. III, che respingeva l'appello proposto avverso il prefato arresto cautelare della Sezione, con la seguente motivazione: "Ritenuto: - che - anche il raffronto all'interesse di rilievo pubblico perseguito dall'Azienda sanitaria inerente alla necessità di apprestare

presidi per l'assistenza e cura domiciliare, ad incremento delle risorse di operatori del settore di cui dispone l'Azienda medesima – non emergono estremi di danno grave ed irreparabile nella sfera economica delle ricorrenti strutture accreditate, nonché in ordine allo svolgimento dell'attività in concessione, che possano giustificare l'emissione della richiesta misura cautelare; - che il contenzioso introduce questioni sull'utilizzo dello strumento negoziale del contratto di appalto di servizi, in concorso con il sistema tipizzato dell'accreditamento, per rendere prestazioni di cura e di assistenza nell'ambito del servizio sanitario nazionale, la cui definizione, per la peculiarità della vicenda, rifluisce – come già posto in rilievo dal T. A. R. – nella più appropriata sede del merito, da fissarsi dal primo giudice entro ragionevole termine; - che in relazione ai profili della controversia spese ed onorari relativi alla presente fasi di giudizio cautelare possono essere compensati fra le parti”.

Seguiva la produzione, nell'interesse delle ricorrenti, di un atto di motivi aggiunti, diretto avverso gli atti e provvedimenti specificati in epigrafe, segnatamente avverso l'aggiudicazione al R. T. I. Medicasa Italia s. p. a. – Magaldi Life s. r. l. della gara in contestazione, nel quale, dopo aver replicato alle eccezioni di difetto di legittimazione attiva, sollevate ex adverso, le ricorrenti articolavano, avverso tale atti, le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione art. 26 l. 833/78, d. l.vo 502/92, d. P. C. M. 29.11.2001, l. 328/2000, l. r. Campania 11/2007, D. P. G. R. C. n. 16/09, decreto del Commissario ad acta n. 41/01; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, erroneità, arbitrarietà, sviamento di potere; Illegittimità derivata: veniva ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricavabile dai rubricati

riferimenti legislativi e regolamentari, al fine di dimostrare come, disattendendo la disciplina di settore, l'A. S. L. Salerno avesse affidato, mediante procedura di gara, prestazioni di natura esclusivamente sanitaria e socio – sanitaria, “invadendo quindi illegittimamente il campo d’operatività delle strutture, come le ricorrenti, accreditate ai sensi dell’art. 8 quater del d. l.vo 502/1992”;

2) Violazione d. l.vo 502/92 (artt. 8 bis e ss.); falsa applicazione all. II B del d. l.vo 1632/2006; violazione art. 97 Cost.; del principio “lex specialis derogat legi generali”; Eccesso di potere per errata motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, arbitrarietà; Illegittimità derivata: l’A. S. L. aveva “totalmente obliterato che sia il legislatore comunitario, sia quello nazionale, hanno sottratto i servizi sanitari alle forze del libero mercato”, laddove i provvedimenti impugnati consentivano “a soggetti non qualificati di erogare, senza alcun controllo quali – quantitativo, prestazioni sanitarie e socio – sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”;

3) Violazione artt. 8 e 11 l. 328/2000; della l. r. Campania 11/07 e del D. P. G. R. C. n. 16/09; dell’art. 8 della l. r. Campania 15/2012; della D. G. R. C. 256 del 26.07.2013; Eccesso di potere per arbitrarietà; Illegittimità derivata: anche l’affidamento delle cure domiciliari integrate di primo e secondo livello – prevedenti una gestione integrata di diverse tipologie prestazionali – dovevano essere riservate agli operatori accreditati (come sarebbe stato confermato anche da una recente sentenza del T. A. R. Campania – Napoli);

4) Violazione d. l.vo 502/92, e d. l.vo 229/99 (artt. 8 bis e ss.); Eccesso di potere per irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà; Incompetenza; Illegittimità derivata: era sostanzialmente ribadita l’analoga censura dell’atto introduttivo del giudizio, circa l’arbitrarietà della fissazione in

214.375 del numero delle prestazioni da erogare nel triennio 2014 – 2017, in quanto “decontestualizzata da qualsiasi programmazione regionale del fabbisogno”;

5) Violazione d. l.vo 502/92 e art. 81 Cost.; dell’obbligo di copertura finanziaria; Eccesso di potere per carenza d’istruttoria, arbitrarietà, sviamento di potere, errata motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto; Illegittimità derivata: era sostanzialmente ribadita la doglianza, sollevata sub 5) nell’atto introduttivo del giudizio;

6) Violazione d. l.vo 502/92 e art. 97 Cost.; del principio di economicità; Eccesso di potere per carenza d’istruttoria, arbitrarietà, sviamento di potere, errata motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto; Illegittimità derivata: altra ragione d’illegittimità risiedeva, secondo le ricorrenti, “nelle tariffe previste arbitrariamente dall’A. S. L. Salerno per l’erogazione delle prestazioni appaltate” (seguiva il dettaglio di tali tariffe, asseritamente maggiorate, rispetto al decreto commissariale n. 1 del 7.01.2013).

In via subordinata le ricorrenti, per l’ipotesi che il Tribunale non ritenesse non appaltabili tutte le prestazioni poste in gara, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui prevedevano l’affidamento, mediante procedura di gara, di prestazioni riabilitative, sanitarie e socio – sanitarie “per le cure domiciliari di tipo prestazionale, per le cure domiciliari integrate di terzo livello e per le cure domiciliari palliative per malati terminali”.

Seguiva il deposito, sia per le ricorrenti, sia per l’A. S. L. Salerno di documentazione (rispettivamente: contratti ex art. 8 quinquies d. l.vo 502/92 delle strutture ricorrenti e documentazione afferente l’aggiudicazione della gara in contestazione e relativo contratto con il R. T. I. aggiudicatario).

Seguiva la produzione, per l'A. S. L. Salerno, della memoria difensiva e della documentazione depositate, in Consiglio di Stato, in sede di costituzione nel giudizio sull'appello cautelare, proposto dalle ricorrenti; nonché d'ulteriore scritto difensivo, nel quale erano ribadite le eccezioni preliminari, già sollevate nella memoria di costituzione, ed era formulata un'ulteriore eccezione preliminare d'inammissibilità, rappresentata dalla mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, identificati nei soggetti invitati a gara, in quelli che avevano chiesto di partecipare alla medesima ed erano state invitati, e in quelli, in ogni caso, che vi avevano partecipato, tra cui anche il R. T. I. aggiudicatario; ed erano ribadite le ragioni che s'opponevano all'accoglimento dell'atto introduttivo del giudizio, ove veniva anche evidenziato come le strutture ricorrenti non fossero accreditate per le "cure domiciliari", e come, pertanto, la mancata attuazione in Regione Campania del sistema di accreditamento istituzionale per dette attività, avesse determinato la necessità per l'A. S. L. d'indire la gara in contestazione al fine di garantire ai pazienti non autosufficienti l'assistenza domiciliare; e dove si faceva altresì presente che l'A. S. L. Salerno non intendeva esternalizzare il servizio delle cure domiciliari, bensì gestire direttamente il servizio con le proprie strutture sanitarie (con il coordinamento del personale dirigenziale e di comparto e con la collaborazione dei medici dell'assistenza primaria), ma con l'implementazione di personale e mezzi, reclutati mediante la gara in questione.

Si costituiva quindi in giudizio la Medicasa Italia s. p. a., nell'epigrafata qualità, con memoria di stile.

Seguiva il deposito di memoria difensiva, nell'interesse della stessa Medicasa s. p. a., ove veniva posto in risalto che la stessa –

aggiudicataria del servizio sin dall'agosto del 2014 – aveva stipulato il relativo contratto con l'A. S. L. Salerno, svolgendo ormai da alcuni mesi, presso il domicilio dei pazienti interessati, le relative prestazioni; e inoltre che l'interesse, spiegato in giudizio dalle ricorrenti, era limitato all'annullamento, "ab origine", della procedura di gara, ovvero, in via strumentale, non era volto alla riedizione della gara, secondo previsioni che consentissero anche alle ricorrenti la partecipazione alla medesima, bensì – avendo le stesse dichiarato di non avere interesse a tale partecipazione e alla relativa aggiudicazione – era diretto all'affidamento diretto – senza gara – del servizio alle medesime, nella loro qualità di strutture accreditate con il S. S. N.; la Medicasa s. p. a. eccepiva, pertanto, l'inammissibilità del gravame, per difetto d'interesse, atteso che, quand'anche fossero stati fondati il ricorso e i motivi aggiunti (il che si negava) comunque, dal loro accoglimento, non sarebbe derivata, per le ricorrenti, alcuna utilità, atteso che l'A. S. L. Salerno non sarebbe stata obbligata ad affidare le prestazioni in oggetto alle medesime, ben potendo scegliere di proseguire nell'erogazione delle stesse con il proprio personale, all'uopo dotandosi (come avvenuto anche in passato) di personale anche avventizio e/o interinale; premessa quindi una ricapitolazione de presupposti di fatto della vicenda in esame, deduceva "l'erroneità della prospettiva da cui muovono le censure sollevate dalla ricorrente", posto che "a ben vedere, infatti, lungi dal prevedere l'esternalizzazione a strutture non accreditate dell'intero servizio delle cure domiciliari, la procedura di gara in contestazione pacificamente prevedeva l'affidamento – sotto la direzione della medesima A. S. L. – solo di alcune specifiche prestazioni (infermieristiche, fisioterapiche, di OSS e psicologiche) che l'A. S. L. non sarebbe stata comunque in grado di soddisfare

integralmente in via diretta, con il proprio personale, in quanto numericamente carente”; la Medicasa s. p. a. evidenziava inoltre che, nonostante l’Allegato B al bando di gara indicasse i cinque operatori economici che sarebbero stati invitati, il ricorso (oltretutto tardivo, perché notificato oltre il termine di giorni trenta, ex art. 120 d. l.vo 163/2006, decorrente dal termine di affissione del bando all’Albo Pretorio aziendale) non era stato notificato ad alcun controinteressato; del resto anche l’atto di motivi aggiunti era stato notificato, anche alla Medicasa s. p. a., ben oltre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 120 d. l.vo 163/2006, decorrente dall’affissione della delibera di aggiudicazione all’Albo Pretorio aziendale, “omettendo tuttavia d’integrare il contraddittorio in ordine al ricorso introduttivo mediante notifica di copia dello stesso, unitamente ai motivi aggiunti, o mediante pedissequa trascrizione, nell’atto di motivi aggiunti, del testo del ricorso introduttivo”; tanto premesso, l’aggiudicataria eccepiva: - l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse; - l’irricevibilità per tardività tanto del ricorso, quanto dell’atto di motivi aggiunti (trattandosi di atti di procedure per l’affidamento di servizi pubblici); - l’inammissibilità per difetto di legittimazione ad agire, non avendo le ricorrenti né presentato domanda di partecipazione alla gara, né dimostrato il possesso, in capo alle medesime, dei requisiti specifici, comunque necessari per l’erogazione di dette prestazioni, ai sensi della normativa regionale e della disciplina di gara; - l’improcedibilità del ricorso originario, per mancata notifica, ad almeno un controinteressato, del medesimo, almeno in sede di notificazione dei motivi aggiunti (come sopra meglio illustrato); - l’inammissibilità dell’atto di motivi aggiunti, nella parte in cui le ricorrenti avevano fatto valere vizi d’illegittimità, derivata dalle censure dell’atto introduttivo del

giudizio; - l'inaammissibilità del ricorso, per essere stato proposto in forma collettiva, nonostante la non omogeneità delle posizioni dei ricorrenti; - l'inaammissibilità tanto del ricorso originario, quanto dei motivi aggiunti, per omessa impugnazione di atti presupposti, consistenti nella delibera di G. R. Campania n. 41/2011 e nei decreti del commissario ad acta, n. 5 del 2012 e n. 1 del 2013, atti che giammai escludevano l'affidamento delle cure domiciliari a qualificati soggetti terzi, mediante l'espletamento di procedure di gara; l'inaammissibilità/infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, perché, a differenza di quanto sostenuto ex adverso, nella Regione Campania non sussisterebbe un sistema di accreditamento per le cure domiciliari, ovvero le prestazioni, oggetto della procedura di gara in oggetto, non sarebbero prestazioni "accreditate"; l'inaammissibilità, comunque, delle censure impingenti nella dedotta erroneità della stima delle prestazioni di cure domiciliari, effettuata dall'A. S. L. Salerno per il periodo marzo 2014 – febbraio 2017, relative alla copertura economica dell'appalto de quo, posto che le ricorrenti avevano dichiarato di non coltivare alcun interesse all'aggiudicazione della gara in oggetto.

Seguiva il deposito di memoria difensiva, per le ricorrenti, di replica alle eccezioni d'inaammissibilità del ricorso, sollevate dalla difesa dell'A. S. L. Salerno, e di puntualizzazione delle censure, sollevate nei gravami in trattazione.

Con successiva memoria, le ricorrenti eccepivano la tardività della costituzione in giudizio della controinteressata Medicasa s. p. a., avvenuta oltre il termine di giorni trenta dalla notificazione alla stessa del ricorso (rectius: dei motivi aggiunti); replicavano, in ogni caso, alle eccezioni formulate dalla stessa Medicasa s. p. a., e specificavano ulteriormente le loro doglianze, anche con riferimento ai rilievi, svolti

dalla controinteressata.

A tale scritto difensivo, replicava quest'ultima, con memoria in cui ribadiva le proprie eccezioni preliminari e le argomentazioni a sostegno della dedotta infondatezza del gravame avversario.

Seguiva la produzione, per l'A. S. L. Salerno, sia di note di replica, nelle quali la difesa dell'Azienda eccepiva la tardività del ricorso e dei motivi aggiunti, per gli stessi motivi fondanti l'analoga eccezione della Medicasa s. p. a., e ribadiva le proprie ulteriori eccezioni preliminari, concludendo, in ogni caso, per il rigetto del ricorso, perché infondato; sia di una memoria, di costituzione formale sui motivi aggiunti.

Alla pubblica udienza del 5.02.2015, la difesa delle ricorrenti depositava precedenti giurisprudenziali, diretti a confutare talune delle preliminari eccezioni sollevate dalle controparti; indi, sulle conclusioni dei difensori presenti, il ricorso era trattenuto in decisione.

## DIRITTO

Preliminarmente, ritiene il Collegio che vada esaminata l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo e dell'atto di motivi aggiunti, sollevata sia dalla difesa della Medicasa s. p. a., sia dalla difesa dell'Azienda Sanitaria Locale Salerno.

La stessa è fondata.

Giova rilevare, anzitutto, che sulla fondatezza di tale eccezione, alcun rilievo può esplicitare la tardività della costituzione in giudizio della Medicasa s. p. a., dedotta dalla difesa delle ricorrenti.

Secondo l'orientamento, che al Collegio pare senz'altro preferibile, infatti: "Il termine fissato dall'art. 46 comma 1, c. p. a. per la costituzione in giudizio della parte resistente non deve essere considerato perentorio, ossia comportante la decadenza dalla facoltà di costituirsi in giudizio, avendo, invece, una funzione dilatoria e di

garanzia, nel senso che, sino a che esso è pendente, il giudizio non può essere definito in assenza del resistente ma se questo si costituisce, pur tardivamente, ma prima che il ricorso sia stato deciso, la sua costituzione è ammissibile” (Consiglio di Stato – Sez. III, 21/10/2013, n. 5099); “Il termine previsto dall’art. 46 c. p. a. per la costituzione in giudizio delle parti intimato è un termine a tutela dei diritti di difesa delle medesime, senza effetti decadenziali sulla possibilità di costituirsi in giudizio successivamente” (T. A. R. Campania – Napoli, Sez. I, 17/04/2013, n. 2012).

In ogni caso, la predetta tardività – oltre ad essere stata eccepita, anche dalla difesa dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno – sarebbe, senz’altro, rilevabile “ex officio”.

La stessa risalta, oltre tutto, icasticamente, dalle stesse epigrafi, sia dell’atto introduttivo del giudizio, sia dell’atto di motivi aggiunti.

Il primo – diretto avverso il bando di gara “di cui alla deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Salerno n. 997 del 10.12.2013, affissa all’albo pretorio aziendale, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del d. l.vo 267/2000, in data 13.12.2013 fino al 28.12.2012 (rectius: 2013)” – è stato notificato, alla suddetta Azienda Sanitaria Locale, in data 26.02.2014, vale a dire nel sessantesimo giorno, decorrente dall’ultimo giorno della pubblicazione, della prefata delibera del D. G., all’albo pretorio aziendale.

Il secondo – diretto avverso “la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Salerno n. 788 del 5.08.2014, mai notificata, affissa all’Albo Pretorio dell’Azienda, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del d. l.vo 267/2000, in data 6.08.2014” – è stato notificato, alla suddetta Azienda Sanitaria Locale, e inoltre alla Medicasa s. p. a. e alla Magaldi Life s. r. l., in data 14.11.2014, vale a dire nel sessantesimo giorno dal

15.09.2014, di scadenza del periodo feriale (entro cui cadeva, e s'esauriva, il periodo quindicinale di pubblicazione della prefata delibera, all'albo pretorio aziendale).

Sta di fatto, però, che trattandosi di provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, il termine per la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti era di trenta giorni, ex art. 120, comma 5, d. l.vo 104/2010.

Quanto alla decorrenza del termine di trenta giorni in questione, la stessa deve farsi coincidere, secondo il Tribunale, con l'ultimo giorno della pubblicazione delle prefate deliberazioni del D. G. dell'ASL Salerno nell'albo pretorio aziendale.

Tanto, in applicazione dell'art. 41 c.p.v., prima parte, dello stesso d. l.vo 104/2010, a norma del quale: "Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, <ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge>.

Il problema si focalizza nello stabilire se, nella specie, la pubblicazione all'albo pretorio aziendale sia prevista "dalla legge o in base alla legge".

Premesso che la formula legislativa (prevista dalla legge <o in base alla legge>) autorizza, con il prevedere anche forme di pubblicazione dovute "in base alla legge" (quindi, anche non direttamente dalla legge, ma da norme di rango secondario, sul suo fondamento, quindi conformemente al suo concreto contenuto precettivo) interpretazioni

ampie del dettato normativo, nonché premesso che, ovviamente, per “legge” deve di necessità intendersi non solo quella statale, ma anche quella regionale, trattandosi di fonte posta – nell’ambito spaziale di riferimento – sullo stesso piano, nella relativa gerarchia, la prima disposizione, che viene in rilievo, è l’art. 124 del d. l.vo 267/2000 (citato, del resto, anche da parte ricorrente, nelle suddette epigrafi, come fonte dell’obbligo di pubblicazione de quo), che recita: “Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio del comune ove ha sede l’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni”.

Il riferimento all’art. 124 d. l.vo 267/2000 non è peregrino, perché nel Regolamento dell’Albo Pretorio dell’A. S. L. Salerno (deliberazione del commissario straordinario della stessa A. S. L. n. 28 del 24.01.2011, reperibile sul web), al capoverso dell’art. 6 (“Atti dell’Azienda da pubblicare all’Albo pretorio informatico”), è previsto: “Ai fini della pubblicazione delle delibere si osservano le prescrizioni di cui agli artt. 124, comma 1, e 134, commi 3 e 4 del d.lgs. 26/2000 in tema di esecutività e pubblicazione di provvedimenti dagli organi degli enti locali”.

Viene poi in rilievo, con carattere dirimente, il comma 6 dell’art. 35 (“Vigilanza e controllo regionale sugli atti delle aziende”) della l. r. Campania n. 32 del 3.11.1994 (“Riordino del Servizio sanitario regionale”), che recita: “Gli atti del direttore generale non soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale sono efficaci trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione nell’albo della sede dell’azienda”

(parallelamente, del resto, a quanto dispone l'art. 134 comma 3 del d. l.vo 2657/2000, secondo cui: "Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione").

Il punto centrale consiste nello stabilire se, con il prevedere che gli atti del direttore generale non soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale sono efficaci trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione nell'albo della sede dell'azienda, la prefata disposizione di settore della legge regionale campana introduca, o meno, un obbligo di pubblicazione di detti atti.

Solo in caso di risposta positiva a tale quesito, infatti, potrà dirsi che, come richiesto dall'art. 41 cpv. c. p. a., la pubblicazione all'albo pretorio aziendale "sia prevista dalla legge o in base alla legge".

Orbene, a tale quesito si ritiene di dover fornire senz'altro risposta affermativa, posto che gli atti in questione, senza la pubblicazione nell'albo della sede dell'azienda, evidentemente non possono ritenersi efficaci.

La pubblicazione in questione non rappresenta, pertanto, una mera forma di pubblicità notizia, né del resto la stessa è indifferente, ai fini della concreta operatività degli atti del D. G. dell'Azienda, bensì ne condiziona l'efficacia: e se è così, deve ritenersi che sussista un vero e proprio obbligo di pubblicazione nell'albo aziendale, altrimenti dovrebbe giungersi alla conclusione che – potendo prescindere da tale adempimento – esisterebbero deliberazioni direttoriali valide, ma non efficaci, ovvero inidonee ad espletare i loro effetti, il che non è, evidentemente, possibile.

Se ne deduce, con carattere di necessaria consequenzialità, che la suddetta pubblicazione è obbligatoria per legge.

Se tanto è vero, è da tale pubblicazione che, ai sensi dell'art. 41 cpv. c. p. a., deve farsi decorrere il termine di legge per la notificazione del ricorso, diretto all'annullamento di atti e provvedimenti dell'Azienda Sanitaria Locale, segnatamente, nella specie, per l'impugnativa delle prefate deliberazioni del D. G. dell'A. S. L. Salerno.

In definitiva, nella specie il termine di legge – dimidiato, ex art. 120 comma 5 c. p. a. – per la proposizione di ricorso e motivi aggiunti, deve farsi decorrere dall'ultimo giorno della pubblicazione, delle stesse deliberazioni, all'albo pretorio aziendale; ne discende che, essendo stato invece osservato, nella specie, a partire da tale discrimine temporale, un termine diverso e più ampio (sessanta giorni), anziché quello di trenta giorni, previsto, con carattere di specialità, per le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, l'atto introduttivo del giudizio e i successivi motivi aggiunti si presentano come irrimediabilmente tardivi.

Depongono del resto, in tali sensi, taluni, significativi, indici giurisprudenziali.

Il riferimento più immediato è costituito dalla sentenza del T. A. R. Lombardia – Milano, Sez. III, dell'8/10/2001, n. 6657, citata anche dalla difesa della Medicasa s. p. a., la quale in parte motiva afferma: “Devono essere innanzitutto affrontate le eccezioni sollevate in rito dalle difese resistenti. È stata eccepita la tardività dell'impugnazione, per il rilievo che la stessa è stata proposta in data 13 ottobre 2000 e quindi molto tempo dopo la scadenza del termine di sessanta giorni decorrenti dall'ultimo dei 15 giorni di pubblicazione della delibera all'albo dell'azienda ospedaliera (27 settembre/12 ottobre 1999). La ricorrente oppone che l'affissione della delibera all'albo dell'ente non è idonea ad integrare l'effetto giuridico della presunzione legale di

conoscenza dell'atto da parte di terzi, un tale effetto non essendo specificamente sancito dalla norma regionale che detta pubblicazione prevede. 2.1) Al riguardo il Collegio osserva che la pubblicazione all'albo deve invece ritenersi idonea ad assicurare la piena conoscenza dell'atto. A norma dell'art. 21 l. n. 1034/71 la pubblicazione del provvedimento costituisce strumento di conoscenza legale dell'atto ed è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione da parte dei soggetti non direttamente contemplati, qualora detta pubblicazione sia espressamente prevista da una norma (cfr. CdS VI 6 marzo 2001 n.1256). Al riguardo giova il richiamo all'art. 13, 7° comma, della L. R. n. 31/97, il quale ha disposto che gli atti e i provvedimenti assunti dal direttore generale delle aziende sanitarie devono essere pubblicati all'albo dell'azienda medesima. La previsione di tale forma di pubblicità non può che essere diretta a realizzarne la funzione tipica, che consiste propriamente nell'assicurare la conoscibilità degli atti. Inoltre, trattandosi nella specie di atto per il quale non è prevista la notificazione individuale, detta pubblicazione è ex se sufficiente a costituire la situazione di conoscibilità legale per i soggetti non direttamente contemplati ed è quindi rilevante ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione. In giurisprudenza è infatti consolidato l'orientamento che, in detta situazione, considera intervenuta la piena conoscenza del provvedimento (cfr. CdS VI 25.9.2000 n. 5073; id. 19.6.2000 n. 3463; V 15.9.99 n. 1076; 7.3.97 n. 217.) Quanto ai rilievi di parte ricorrente, si osserva che la posizione qualificata da essa rivestita l'abilita all'impugnazione dell'atto ritenuto lesivo, ma non può esonerarla dal rispetto del termine di decadenza, la cui previsione risponde ad intuibili esigenze di certezza e di stabilità delle situazioni giuridiche. È quindi indubbio che, a seguito della suindicata

pubblicazione, la ricorrente ha acquisito la conoscenza legale dell'atto, per cui da tale data deve farsi decorrere il termine per l'impugnazione. Da ciò consegue la tardività del ricorso, che è stato notificato oltre detto termine”.

Viene poi in rilievo, nella stessa direzione, la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater – n. 10446 del 17/10/2014 (esibita, invece, dalla difesa delle ricorrenti, a sostegno della propria tesi, contraria all'affermazione della tardività del ricorso e dei motivi aggiunti in questione).

In parte motiva, detta sentenza sostiene: “Nel costituirsi in giudizio sia la Asl Rm A che il controinteressato raggruppamento con capogruppo la mandataria Fastweb hanno eccepito la tardività del ricorso, essendo stata la delibera pubblicata, in data 23 maggio 2014, sia sul sito istituzionale dell'Azienda sanitaria ([www.aslromaa.it](http://www.aslromaa.it)), al link “atti in pubblicazione”, sia in forma cartacea mediante affissione all'Albo delle pubblicazioni legali dell'Azienda. Il ricorso, quindi, notificato solo il 18 luglio 2014, risulterebbe proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 120 c. p. a. e decorrente dal 23 maggio 2014, quanto alla pubblicazione della delibera sul sito internet dell'Azienda, e dal 7 giugno quanto alla pubblicazione della stessa all'Albo pretorio (considerando il termine di quindici giorni di affissione). L'eccezione non è suscettibile di positiva valutazione. Non è condivisibile l'assunto su cui essa si fonda, e cioè che la decorrenza del termine per l'impugnativa giurisdizionale della delibera n. 252 deve essere fatta risalire alla sua pubblicazione. In virtù dell'art. 41, comma 2, c. p. a., infatti, occorre una base legale (“se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”) che attribuisca a tale forma partecipativa l'idoneità a rendere conoscibile il provvedimento ed il conseguente valore di dies a

quo per proporre la conseguente impugnativa giurisdizionale. Come chiarito dal giudice di appello (sez. V, 28 luglio 2014, n. 3981; sez. III, 11 luglio 2014, n. 3604) una base legale non può essere individuata nell'art. 32, comma 1, l. 18 giugno 2009, n. 69. Detta disposizione, infatti, nel prevedere che "A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale s'intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati", si limita a modificare le modalità di assolvimento dell'obbligo pubblicitario, nel presupposto che questo sussista. Presupposto che, ad avviso del Collegio, non è configurabile per le determinazioni dirigenziali delle Asl in materia di affidamenti di servizi pubblici. <Analogo discorso vale per la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Azienda sanitaria, rispetto alla quale non assume rilievo contrario quanto previsto dall'art. 11, l. reg. 16 giugno 1994, n. 18. Tale norma, infatti, nel prevedere che "per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo tutte le deliberazioni adottate dal direttore generale o su delega del medesimo sono trasmesse al collegio sindacale all'atto della pubblicazione nell'albo dell'azienda", non sancisce un obbligo di pubblicità legale delle delibere dei Direttori generali delle Aziende sanitarie, dal quale far decorrere (dopo la vacatio di 15 giorni) il termine perentorio per la loro impugnazione, quanto piuttosto un obbligo di trasmettere tali delibere al collegio sindacale nel momento in cui vengono inviate per la pubblicazione nell'albo. Da quanto sopra esposto consegue che, in difetto di detta necessaria previsione normativa, oltre che di comunicazione individuale – circostanza nel caso di specie incontrovertibile –, può rilevare esclusivamente la conoscenza effettiva, la quale, in applicazione della regola generale

sancita dall'art. 2697, comma 2, cod. civ., deve essere provata dalla parte che eccepisce la tardività”.

La suddetta decisione, infatti, a parere del Collegio non fa che confermare la conclusione, cui s'è dianzi giunti, della tardività, nella specie, delle impugnative spiegate dalle ricorrenti.

Anch'essa faceva appello, come dato dirimente, alla previsione dell'art. 41 cpv. c. p. a., e alla, ivi prevista, pubblicazione prevista “dalla legge o in base alla legge”.

E giungeva alla conclusione che, in quel caso, il ricorso non potesse essere considerato tardivo, perché non esisteva, nella legislazione (statale o) regionale del Lazio, una norma, tale da configurare la pubblicazione all'albo pretorio aziendale, come obbligatoria.

Ma nella specie, come s'è rilevato in precedenza, detta disposizione di legge regionale invece esiste (il suddetto art. 35 comma 6 della l. r. Campania n. 32/1994), con l'incluttabile conseguenza dell'individuazione del (termine finale di tale periodo di) pubblicazione, come “dies a quo”, a partire dal quale calcolare il termine di legge di trenta giorni, per la proposizione del ricorso (e dei motivi aggiunti), con pedissequa tardività delle impugnative in esame.

In senso convergente, rispetto all'opzione ermeneutica, assunta dalla Sezione, si tenga anche presente quanto emerge dalla motivazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata – Sezione Prima – n. 615 dell'8/09/2014, secondo la quale: “Peraltro, l'impugnazione dei criteri di valutazione in questione risulta irricevibile, anche con riferimento al secondo procedimento di evidenza pubblica della procedura negoziata con previa pubblicazione del bando di gara, nell'ambito della quale sono stati confermati sia il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia la

sopra descritta l'Appendice n. 4 al Capitolato Speciale, cioè la medesima griglia di valutazione. Infatti, la nuova lex specialis è stata approvata con Del. Direttore Generale ASM n. 1136 del 26.10.2009, per cui dalla sua pubblicazione iniziava nuovamente a decorrente il termine decadenziale di impugnazione di 60 giorni. Al riguardo, va evidenziato che, poiché il predetto provvedimento di indizione di un procedimento di evidenza pubblica non richiedeva la notifica individuale nei confronti della società ricorrente, tenuto conto della circostanza che la notifica individuale dei provvedimenti va effettuata solo nei confronti dei soggetti direttamente interessati dal provvedimento o tutt'al più nei confronti dei soggetti espressamente nominati nel provvedimento, ai sensi del predetto art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971 (cfr. ora art. 41, comma 2, Cod. Proc. Amm.), il termine decadenziale di impugnazione giurisdizionale di 60 giorni è iniziato a decorrere dall'ultimo giorno della pubblicazione nell'Albo Pretorio della predetta Del. Direttore Generale ASM n. 1136 del 26.10.2009, quando la pubblicazione dei provvedimenti risulta disciplinata "da disposizione di legge o di regolamento" (o "dalla legge o in base alla legge", come ora previsto dal vigente art. 41, comma 2, Cod. Proc. Amm.). Tale presupposto della disciplina della pubblicazione dei provvedimenti con legge o regolamento sussiste nella fattispecie in esame, attesochè l'art. 44 L. R. n. 39/2001 sancisce, al 5° e 6° comma, l'istituzione presso la sede centrale di ogni azienda sanitaria di un apposito Albo, dove devono essere pubblicati "tutti gli atti adottati dal Direttore Generale", specificando che in tale Albo e negli Albi delle sedi decentrate dovevano essere pubblicati anche "gli atti dei dirigenti, relative alle materie di competenza del Direttore Generale ad essi espressamente delegati", mentre il comma 8 di tale art. 44 L. R. n.

39/2001 statuisce che tali atti, se, come nella specie, non soggetti al controllo preventivo della Giunta Regionale, “diventano esecutivi dopo 5 giorni dalla loro affissione all’Albo”.

Quindi anche nella specie, tenuta presente dal Tribunale lucano, l’individuazione di una norma di legge regionale, che sancisse l’obbligatorietà della pubblicazione all’albo pretorio aziendale delle delibere del D. G. dell’A. S. L., aveva assunto carattere decisivo, al fine di stabilire il “dies a quo” della decorrenza del termine per impugnare; anzi, in quel caso, s’assegnava tale decisivo carattere anche ad una norma, del tutto analoga a quella, presente nell’ordinamento legislativo regionale campano, secondo cui tali atti, se, come nella specie, non soggetti al controllo preventivo della Giunta Regionale, “diventano esecutivi dopo 5 giorni dalla loro affissione all’Albo”.

Sempre in direzione convergente, rispetto alla soluzione prescelta dal Tribunale, sia pur con esiti diametralmente opposti, si pone, poi, un’altra decisione (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Sezione Prima – n. 361 dell’8/05/2013), nella cui motivazione è dato leggere: “Con riferimento all’eccezione di tardività del ricorso, occorre stabilire se la pubblicazione, presso l’albo pretorio dell’ente, delle deliberazioni del direttore generale della ASL, impuginate con il ricorso in esame, valga come conoscenza legale, ossia possa essere considerata – ai sensi dell’art. 41, comma 2, del codice del processo amministrativo – come forma obbligatoria di pubblicità prevista dalla legge (o in base alla legge). Tuttavia, in senso contrario, va rilevato come l’art. 56 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 (che disponeva «1. Gli atti delle aziende – USL e delle aziende ospedaliere non soggetti al controllo preventivo di cui all’articolo 54 sono esecutivi dal giorno della pubblicazione. 2. La pubblicazione è effettuata entro 10 giorni dalla

deliberazione dell'atto») è stato abrogato dall'art. 31 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10. Pertanto non è rintracciabile, attualmente, alcuna norma (in specie: alcuna norma di fonte legislativa) che preveda la pubblicazione degli atti deliberativi della ASI. Si applicano conseguentemente i principi pacificamente affermati in giurisprudenza, e condivisi dal Collegio (si veda Consiglio di stato, sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 344; sez. VI, 6 marzo 2003, n. 1239; TAR Sardegna sez. I, 31 gennaio 2006 n. 155; TAR Sardegna, sez. I, 21 maggio 2010, n. 1237), secondo cui il termine di ricorso – in mancanza di notificazione o comunicazione del provvedimento, <ovvero di una norma che ne imponga la pubblicazione> – decorre dalla piena conoscenza (evento che, tra l'altro, secondo altrettanto noti principi e regole giurisprudenziali, deve essere oggetto di rigorosa dimostrazione probatoria da parte di chi solleva l'eccezione di tardività)”.

Detta sentenza, pur concludendo per il rigetto dell'eccezione di tardività, non fa, in definitiva, che riaffermare la regola basilare, che s'è riusciti ad enucleare, in base all'esame della giurisprudenza in materia, e che consiste, giusta le considerazioni, dianzi ripetutamente espresse, nell'essenzialità dell'indagine circa la presenza o meno, nell'ordinamento legislativo di settore, a livello regionale, di una norma, in grado di conferire il carattere dell'obbligatorietà all'incombente della pubblicazione della delibera direttoriale all'albo pretorio dell'Azienda, con esiti ovviamente diversi, quanto alla decorrenza del termine di legge per proporre gravame giurisdizionale amministrativo, a seconda che di detta norma si ravvisi, o meno, l'esistenza.

E non è senza importanza, sottolineare come la norma (“Gli atti delle aziende – USL e delle aziende ospedaliere non soggetti al controllo preventivo di cui all'articolo 54 sono esecutivi dal giorno della

pubblicazione. La pubblicazione è effettuata entro 10 giorni dalla deliberazione dell'atto”), la quale, essendo stata espunta dall'ordinamento sardo, aveva determinato, in quel caso, il rigetto dell'eccezione di tardività, si presentasse come sostanzialmente analoga a quella, che (essendo, invece, presente nell'ordinamento campano) ha orientato, in senso opposto, questo Tribunale.

Né le superiori considerazioni possono essere revocate in dubbio, in base a quanto argomentato dalla difesa delle ricorrenti, in sede di replica alla suddetta eccezione di tardività, formulata dalla controparte, vale a dire che, nella specie, dovrebbe trovare piuttosto applicazione, nella sua interezza, l'art. 120 comma 5 c. p. a. citato, che recita: “Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, <0, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8>, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'articolo 42”.

Poiché il suddetto art. 66 comma 8 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture prevede che “gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, sarebbe soltanto tale forma di pubblicazione a poter valere, ai fini della decorrenza del termine per impugnare le delibere del D. G. dell'A. S. L. Salerno in oggetto, venendo altrimenti in rilievo il criterio, subordinato,

dalla conoscenza dell'atto, da provarsi rigorosamente, da parte di chi eccepisce la tardività (il che, nella specie, non era avvenuto).

L'argomentazione non vale a destituire di fondamento quanto sopra osservato, in senso contrario, dal Collegio.

È stato infatti autorevolmente osservato, in giurisprudenza, quanto segue: "L'art. 120, comma 5, c. p. a., non prevedendo forme di comunicazione "esclusive" e "tassative", non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo, con precipuo riferimento alla possibilità che la piena conoscenza dell'atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita con forme diverse da quelle dell'art. 79, d. lg. 12 aprile 2006, n. 163, cui la norma in questione espressamente rinvia" (Consiglio di Stato – Sez. VI, 5/12/2013, n. 5806); "L'art. 120 comma 5, c. p. a. è coerente con la regola generale dettata dall'art. 41 c. p. a., secondo cui il termine di impugnazione del provvedimento amministrativo decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto. Pertanto, esso non ha inteso fissare forme tassative di comunicazione degli atti di gara ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, ma ha inteso ribadire la regola generale secondo cui il termine decadenziale di impugnazione decorre o dalla comunicazione nelle forme di legge o comunque dalla piena conoscenza dell'atto. Così, a prescindere dalla comunicazione nelle forme dell'art. 79, d. lg. n. 163 del 2006, detto termine decorre, comunque, dalla piena conoscenza altrimenti acquisita" (T. A. R. Campania – Napoli, Sez. VIII, 14/05/2014, n. 2665; conforme: T. A. R. Campania – Napoli, Sez. IV, 23/12/2013, n. 5971); nonché, con precipuo riferimento all'impugnativa dell'aggiudicazione: "Ai sensi dell'art. 120 comma 5, d. lg. 2 luglio 2010 n. 104 (codice del processo amministrativo), per l'impugnazione degli

atti che definiscono la procedura di gara il ricorso e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79, d. lg. 12 aprile 2006 n. 163; per cui solo allorché si tratta di impugnare i bandi o gli avvisi di indizione della gara, autonomamente lesivi, la stessa norma prevede che il termine decorre dalla data di pubblicazione; conseguentemente il termine decorre, quando non vi sia stata la notificazione individuale, dalla piena conoscenza dello stesso provvedimento di aggiudicazione dell'appalto che si ha con la comunicazione individuale, mentre la relativa pubblicazione costituisce forma di conoscenza legale solo per chi, non avendo partecipato alla procedura selettiva, non è direttamente contemplato nell'atto in questione" (T. A. R. Sicilia – Catania – Sez. I, 3/11/2011, n. 2588).

In definitiva, il dato dirimente, che si ricava, in misura più o meno esplicita, dalle suddette massime, consiste nell'affermazione, alquanto decisa, della natura non "esclusiva" e non "tassativa" delle forme di comunicazione, previste dall'art. 120 comma 5 cit., e nella connessa sottolineatura della non incidenza, di tali norme, "sulle regole processuali generali del processo amministrativo", <con precipuo riferimento alla possibilità che la piena conoscenza dell'atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita con forme diverse, da quelle dell'art. 79, d. lg. 12 aprile 2006, n. 163>; e, in tali forme diverse, ben può rientrare, ad avviso della Sezione, la pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale, ogni qual volta, naturalmente, detta pubblicazione (come s'è visto nella specie) si renda necessaria, in osservanza a disposizioni di legge (statale o) regionale (giusta quanto richiesto dall'art. 41 cpv. c. p. a.).

Del resto, in giurisprudenza non s'è dubitato che: "Per i soggetti non direttamente contemplati da un atto amministrativo, la pubblicazione all'albo pretorio, implicando presunzione legale di conoscenza, è misura di pubblicità idonea a far decorrere il termine di impugnazione" (T. A. R. Piemonte, Sez. II, 22/03/2010, n. 1530 – fattispecie concernente l'impugnativa di una deliberazione del Commissario Straordinario di una U. S. L.).

L'accoglimento di tali eccezioni di tardività del ricorso, e dei motivi aggiunti, rende chiaramente superfluo l'esame d'ogni altra questione preliminare, sollevata dalle resistenti, e inibisce, del resto, l'esame del merito della controversia.

Sussistono, per la complessità delle questioni, sottese alla risoluzione dell'eccezione in questione, nonché per l'interferenza, testé evidenziata, di disposizioni di ardua, e talora controversa, interpretazione, eccezionali motivi, per disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui successivi motivi aggiunti, li dichiara irricevibili per tardività, nei sensi di cui in motivazione.

Compensa, tra le parti, le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015, con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)